TESTO

unificato della Commissione Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

(Come modificato dall'Aula della Camera il 29 marzo 2011 – il testo passa al Senato in seconda lettura)

Art. 1. (Principi e finalità).

- 1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile.
- 2. L'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali operatori del settore dell'edilizia al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori assicurando l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
- 2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle persone fisiche e giuridiche, residenti o stabilite in altri Paesi dell'Unione europea nonché in Paesi terzi, che intendono esercitare l'attività di costruttore edile nel settore privato nel territorio dello Stato italiano.
- 3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione e sono previste forme di concertazione e d'intesa con le autonomie regionali ai fini dell'attuazione della presente legge.

Art. 2. (Definizione delle attività e dei requisiti).

- 1. Le disposizioni della presente legge si applicano allo svolgimento delle seguenti attività:
- a) interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria di edifici e di loro pertinenze e di altri organismi e manufatti edilizi, nonché di opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, ivi compresi le opere di preparazione del cantiere edile e le relative opere di scavo e gli interventi di installazione di opere prefabbricate;
- b) lavori di completamento di edifici e di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonché lavori di finitura compresi nelle categorie di opere specializzate OS6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS7 e OS8, individuate dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- 2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente, e sono eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, ivi compresi i contratti di appalto e di subappalto. L'impresa può avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera a) del comma 1, ivi comprese le opere di cui alla lettera b) del citato comma 1, oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e di finitura di cui alla medesima lettera b).

- 3. Restano escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari, le attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali disciplinate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le attività disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione di impianti. Le aziende e le imprese che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'edilizia e dell'artigianato possono iscriversi alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3. imprese che esercitano prevalentemente attività di installazione di impianti disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, attività di promozione e sviluppo di progetti immobiliari, attività di restauro conservazione e manutenzione di beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, attività di produzione di elementi prefabbricati destinati all'utilizzo nei processi di fabbricazione edilizia, nonché le altre imprese che non applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'edilizia. Nel caso in cui tali imprese effettuino interventi di costruzione, di messa in opera o di modifica di elementi strutturali degli edifici o delle altre costruzioni che ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge, si devono comunque attenere alle sue disposizioni ed hanno diritto all'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.
- 4. L'accesso alla professione attività di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della presente legge, che sono integrativi di quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, nonché di quelli previsti dalle normative regionali vigenti in materia di artigianato.
- 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Art. 3. (Istituzione della sezione speciale dell'edilizia).

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita la sezione speciale dell'edilizia, articolata in due subsezioni, di cui una corrispondente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e l'altra all'esercizio delle sole attività di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, esercitano una delle attività previste dal citato articolo 2.

Art. 4. (Responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione).

- 1. Ai fini della presente legge l'esercizio della professione **attività** di costruttore edile è subordinato alla designazione, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3, del responsabile tecnico.
- 2. Le qualifiche di responsabile tecnico di cui al comma 1 e di responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere assunte anche da un unico soggetto a ciò designato. Per i soggetti che hanno già i requisiti per la nomina a responsabile per la prevenzione e la protezione ai sensi dei citati articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni, sono riconosciuti crediti formativi ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico ai sensi della presente legge.
- 3. La qualifica di responsabile tecnico è attribuita alternativamente a uno dei seguenti soggetti: titolare, socio partecipante al lavoro, consigliere di amministrazione, familiare coadiuvante, dipendente, associato in partecipazione o addetto operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

4. Il soggetto designato come responsabile tecnico non può svolgere tale funzione per conto di altre imprese e non può essere un consulente o un professionista esterno.

Art. 5. (Requisiti di onorabilità).

- 1. L'esercizio della professione **attività** di costruttore edile è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
- a) l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
- b) l'insussistenza di sentenze definitive di condanna, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o un'altra causa di estinzione della pena, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro secondo del codice penale, nonché per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina;
- c) l'insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.
- 2. I requisiti stabiliti dal comma 1 devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante *pro-tempore* e dagli amministratori, nel caso di società, e dal responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

Art. 6. (Requisiti morali del responsabile tecnico).

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 non può esercitare l'attività di cui alla presente legge qualora abbia riportato una condanna accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuta irrevocabile oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o l'applicazione di una delle altre cause di estinzione della pena:
- a) per i reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che hanno comportato una condanna definitiva a una pena detentiva superiore a due anni;
- b) per i reati di cui agli articoli 256, 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) per i reati previsti dagli articoli 175 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) per i reati previsti dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 7. (Requisiti di idoneità professionale).

1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia o al collegio dei geometri ed esercizio della professione da almeno due anni;
- b) laurea in ingegneria o in architettura ovvero laurea con indirizzo economico, gestionale o giuridico presso un'università statale o legalmente riconosciuta, diploma di istruzione tecnica o professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo relativo al settore dell'edilizia e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di ottanta ore, ridotta a quaranta ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- c) esperienza lavorativa svolta presso imprese operanti nel settore dell'edilizia con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, manutenzione e finitura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo di esperienza lavorativa è ridotto ad almeno ventiquattro mesi negli ultimi quattro anni e la durata del corso è ridotta a ottanta ore;
- d) frequenza di un corso di formazione professionale rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, della durata di duecentocinquanta ore, ridotta a centoventicinque ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
- 2. I periodi di esperienza lavorativa per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), di cui alla lettera c) del comma 1, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, possono consistere nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa, mediante l'affiancamento al responsabile tecnico da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore all'attività prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.
- 3. I titoli di studio **nonché i certificati e gli attestati di esperienza lavorativa** di cui al comma 1, conseguiti in Stati non appartenenti all'Unione europea, sono considerati equivalenti a quelli conseguiti in Italia solo nel caso in cui esistono accordi di reciprocità.
- 4. Al termine del corso di apprendimento di cui al comma 1, **lettere b) e c)** deve essere sostenuto, con esito positivo, l'esame per l'abilitazione professionale alla qualifica di responsabile tecnico.

Art. 8. (Programmi di studio).

- 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi dei corsi di apprendimento e i relativi livelli di approfondimento, nonché le modalità per la formazione delle commissioni di esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4.
- 2. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove di esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie

dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché a organismi di formazione riconosciuti.

- 3. I corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento, riguardano le seguenti materie:
 - a) urbanistica ed edilizia e bioedilizia;
 - b) normativa tributaria;
- c) normativa contrattuale di settore per i lavoratori e legislazione previdenziale e assistenziale;
- d) salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro;
 - e) normativa ambientale;

e-bis) risparmio ed efficienza energetica;

- f) normativa tecnica;
- g) uso dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti;
- h) tutela dei consumatori;
- i) contrattualistica privata;
- *I)* organizzazione e gestione d'impresa.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame sono posti a carico dei soggetti richiedenti.
- 5. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali entro il termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in conformità alle relative disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 9. (Requisiti di capacità organizzativa).

- 1. All'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 deve essere documentata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adeguati in relazione all'attività da esercitare e acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria che, limitatamente alle attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), devono avere un valore minimo di 15.000 euro.
- 2. Per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), deve essere dimostrata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera necessari all'esercizio dell'attività per un valore minimo di 7,500 euro.
 - Art. 10. (Compiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

- 1. Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuiti i seguenti compiti:
- a) verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3;
- b) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a);
 - c) coordinamento e funzionamento del sistema della sezione speciale dell'edilizia;
- d) comunicazione, alle casse edili di riferimento competenti, dell'avvenuta iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia.
- 2. Agli oneri sostenuti a seguito dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 si fa fronte con i fondi introitati con il diritto di prima iscrizione di cui al comma 3 e con un diritto annuale corrisposti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tramite versamento su un conto corrente appositamente istituito.
- 3. Il diritto di prima iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia è determinato per l'anno 2011 in 500 euro ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e in 100 euro ai fini dello svolgimento delle attività di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), ed è aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati riferita al mese di dicembre di ogni anno calcolata dall'Istituto nazionale di statistica. Il diritto annuale è determinato per ciascun esercizio in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
- 4. Il diritto di prima iscrizione è versato all'atto della richiesta di iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia.
- 5. Il diritto di prima iscrizione non è dovuto da parte di coloro che esercitano l'attività di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge e che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia stabiliti dall'articolo 13.
- 3. Il diritto annuale, da versarsi all'atto della richiesta di prima iscrizione, è determinato per ciascun esercizio in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ed è aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, riferita al mese di dicembre e comunicata dall'ISTAT. H diritto annuale d'iscrizione dovuto dalle imprese che svolgano le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è almeno il quadruplo di quello determinato per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Il diritto annuale è determinato per ciascun esercizio in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 11. (Sistemi premianti).

1. Le regioni, sentite le organizzazioni delle imprese del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all'articolo 11, commi 3-bis e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Art. 12. (Sospensione dell'attività e decadenza dell'iscrizione).

- 1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 13, l'esercizio dell'attività di costruttore edile è sospeso qualora venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6 7 e 9. In caso di morte o di inabilità temporanea o permanente del responsabile tecnico e in assenza di figure alternative come definite dall'articolo 4, comma 3, è consentito ricorrere alla nomina, per un periodo non superiore a 90 giorni, di un nuovo responsabile tecnico che può essere individuato anche in deroga alla prescrizione di cui all'articolo 4, comma 4.
- 2. L'attività di costruttore edile può essere ripresa solo se, entro i novanta giorni successivi al venire meno di uno dei requisiti di cui al comma 1, sono comunicati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura gli elementi per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al citato comma 1. In caso di mancata comunicazione l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia decade.

Art. 13. (Norme transitorie).

- 1. Le imprese operanti nel settore dell'edilizia alla data di entrata in vigore della presente legge, regolarmente iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono autorizzate a continuare a svolgere per un periodo di dodici mesi la propria attività a condizione che comunichino alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8 della presente legge, il nominativo del responsabile tecnico, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, da individuare tra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.
- 2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'attestato di qualificazione di cui all'articolo 40, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuano la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, indicando quale responsabile tecnico il nominativo del direttore tecnico di cui al regolamento attuativo del medesimo codice.
- 3. Le imprese che avviano l'attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione di cui agli articoli 7 e 8, si iscrivono alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 comunicando il nominativo del responsabile tecnico, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, da individuare tra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa.
- 4. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali richiamate al comma 3, gli addetti operanti nelle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata e di collaborazione tecnica continuativa svolta, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti al fine del riconoscimento dell'abilitazione professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.

Art. 14. (Sanzioni).

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, il mancato possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di costruttore attività di costruttore edile comporta l'applicazione, da parte del

comune nel cui territorio ricade l'immobile oggetto della professione, **oggetto dell'attività**, delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, in conformità alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- 2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati e comunque sulla base dei criteri previsti dagli articoli 10 e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 da parte di un soggetto non in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro o all'albo di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione che possono riprendere solo previa comunicazione all'organo di vigilanza del nominativo del soggetto abilitato ai sensi della presente legge.
- 4. Le violazioni di cui al comma 3, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese iscritte, comportano la sospensione temporanea, per un periodo di sei mesi, dell'iscrizione delle medesime imprese al registro o all'albo di cui al comma 1.
- 5. L'esecuzione di lavori da parte di soggetto non iscritto alla sezione speciale dell'edilizia comporta la confisca delle attrezzature impiegate.
- 6. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è comunicata alla cassa edile di riferimento territorialmente competente.
- 7. Il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dalle sanzioni di cui al presente articolo è utilizzato dai comuni prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia e la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento di cui all'articolo 8.

Art. 15. (Responsabilità del direttore dei lavori).

- 1. Il direttore dei lavori è il soggetto responsabile del controllo della sussistenza dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3. In caso di affidamento delle attività di cui all'articolo 2 a soggetti non abilitati ai sensi della presente legge, il direttore dei lavori è punito, salvo che dimostri di aver agito in buona fede, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati e comunque sulla base dei criteri previsti dagli articoli 10 e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ne è data comunicazione all'ordine professionale competente. La reiterazione per più di due volte della violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi.
- 2. In caso di lavori eseguiti in mancanza del direttore dei lavori, le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate al committente, salvo che dimostri di aver agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.
- 3. In caso di lavori eseguiti in regime di subappalto le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dell'appaltatore, salvo che dimostri di aver agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.

Art. 16. (Monitoraggio).

1. Al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio sull'applicazione della presente legge, l'accertamento delle violazioni alla medesima legge è tempestivamente

comunicato dai comuni alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Art. 17. (Clausola di invarianza finanziaria).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 14, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- Aula del 29 marzo 2011 - A.C. 60 ed abb.-A - Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

Emendamenti approvati in Aula il 29 marzo 2011

ART. 1. (Principi e finalità).

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: professionali. Conseguentemente: al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: operatori professionali con la seguente: operatori; al titolo, sopprimere la parola: professionali. 1. 100. La Commissione. (Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle persone fisiche e giuridiche, residenti o stabilite in altri Paesi dell'Unione europea nonché in Paesi terzi, che intendono esercitare l'attività di costruttore edile nel settore privato nel territorio dello Stato italiano. 1. 3. (Nuova formulazione). Piffari. (Approvato)

ART. 2. (Definizione delle attività e dei requisiti).

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del cantiere edile aggiungere le seguenti: e le relative opere di scavo. 2. 52. (Nuova formulazione). Braga. (Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: attività di promozione e di sviluppo fino alla fine del comma con le seguenti: imprese che esercitano prevalentemente attività di installazione di impianti disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, attività di promozione e sviluppo di progetti immobiliari, attività di restauro conservazione e manutenzione di beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, attività di produzione di elementi prefabbricati destinati all'utilizzo nei processi di fabbricazione edilizia, nonché le altre imprese che non applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'edilizia. Nel caso in cui tali imprese effettuino interventi di costruzione, di messa in opera o di modifica di elementi strutturali degli edifici o delle altre costruzioni che ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge, si devono comunque attenere alle sue disposizioni ed hanno all'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di 2. 53. Braga (PD). (Approvato) L'emendamento non era stato accettato dal Relatore e dal Governo ma nella votazione la maggioranza è andata sotto.

Al comma 4, sostituire la parola: professione con la seguente: attività. Conseguentemente: all'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: professione con la seguente: attività; all'articolo 5, comma 1, alinea, sostituire la parola: professione con la seguente: attività; all'articolo 14, comma 1: sostituire le parole: professione di costruttore con le seguenti:

attività di costruttore; sostituire le parole: oggetto della professione con le seguenti: oggetto dell'attività. 2. 100. La Commissione. (Approvato)

ART. 7

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: , lettere b) e c), 7. 51. Piffari, Cimadoro. (Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: I periodi di esperienza lavorativa aggiungere le seguenti: per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), 7. 50. Stradella. (Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: I titoli di studio aggiungere le seguenti: nonché i certificati e gli attestati di esperienza lavorativa. **7. 52.** Piffari, Cimadoro. (Approvato)

ART. 8. (Programmi di studio).

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché a organismi di formazione riconosciuti. 8. 50. (Nuova formulazione). Piffari, Cimadoro, Zacchera. (Approvato)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ed edilizia con le seguenti: , edilizia e bioedilizia. **8. 12.** Piffari, Cimadoro. (Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) risparmio ed efficienza energetica; **8.51.** Piffari, Cimadoro. (Approvato)

ART. 9. (Requisiti di capacità organizzativa).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), deve essere dimostrata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera necessari all'esercizio dell'attività per un valore minimo di 7,500 euro. 9. 51. (Nuova formulazione). Stradella. (Approvato)

ART. 10.

Al comma 2, sopprimere le parole: il diritto di prima iscrizione di cui al comma 3 e. Consequentemente, sostituire i commi 3, e5, con 3. Il diritto annuale, da versarsi all'atto della richiesta di prima iscrizione, è determinato per ciascun esercizio in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ed è aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, riferita al mese di dicembre e comunicata dall'ISTAT. Il diritto annuale d'iscrizione dovuto dalle imprese che svolgano le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è almeno il quadruplo di quello determinato per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). 10. 51. Margiotta. (Approvato)

All'emendamento 10.51, al capoverso 3, sostituire le parole da: il diritto annuale fino alla fine del capoverso con le seguenti: il diritto annuale è determinato per ciascun esercizio in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo. **0. 10. 51. 1.** La Commissione. (Approvato)

ART. 12.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di morte o di inabilità temporanea o permanente del responsabile tecnico e in assenza di figure alternative come definite dall'articolo 4, comma 3, è consentito ricorrere alla nomina, per un periodo non

superiore a 90 giorni, di un nuovo responsabile tecnico che può essere individuato anche in deroga alla prescrizione di cui all'articolo 4, comma 4. **4. 51.** (Nuova formulazione, riferita all'articolo 12). Braga. (Approvato)

ART. 13. (Norme transitorie).

Al comma 3, sopprimere le parole: o di collaborazione tecnica continuativa. *Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole:* o di collaborazione tecnica continuativa svolta. **13. 51.** Margiotta. **(Approvato)**

ART. 14. (Sanzioni).

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e comunque sulla base dei criteri previsti dagli articoli 10 e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. **14. 50.** Piffari, Cimadoro. **(Approvato)**

ART. 15. (Responsabilità del direttore dei lavori).

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: valore dei lavori realizzati aggiungere le seguenti: e comunque sulla base dei criteri previsti dagli articoli 10 e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. **15. 50.** Piffari, Cimadoro. (Approvato)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera, premesso che:

il provvedimento in esame definisce adeguate disposizioni regolanti l'accesso all'attività di impresa nel settore dell'edilizia al fine di garantire trasparenza nel mercato di settore nonché valorizzazione della qualità del prodotto edilizio;

il provvedimento in esame mira a creare una rinnovata coscienza imprenditoriale nel settore edilizio, basata sulla trasparenza, sulla competenza e sulla ottimizzazione delle risorse;

le norme in oggetto prevedono l'obbligatorietà di adeguata competenza nonché formazione in capo ai profili che intendono avviare un'attività imprenditoriale nel settore edilizio;

attualmente il settore dell'edilizia civile e industriale usufruisce di oltre il 40 per cento dei consumi di energia a livello europeo. Un dato che riconosce pertanto la rilevanza del settore delle costruzioni nel perseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di eco-sostenibilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere tutte le iniziative volte a garantire la concreta realizzabilità degli obiettivi di risparmio energetico sul fronte dell'edilizia civile e industriale, anche attraverso la definizione di un concreto progetto di sensibilizzazione ed informazione dell'utenza mirante alla consapevolezza dell'opportunità e dei vantaggi dell'edilizia ecosostenibile. 9/60-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta). Di Biagio. (Accettato)

La Camera, premesso che:

gli incidenti sul lavoro continuano a rimanere su livelli molto alti. Notoriamente l'edilizia resta il settore maggiormente a rischio. Agevolare il confronto fra esperti della materia - giuristi, imprese, tecnici e istituzioni chiamate a occuparsi di questi problemi - è un modo concreto per contribuire a diffondere la cultura della sicurezza;

le situazioni di maggior pericolo nel comparto riguardano la caduta dei lavoratori da tetti, ponteggi, vani ascensori e lucernari, la folgorazione da contatto con impianti elettrici non a norma e traumi derivanti da utilizzo di strumenti pericolosi senza adeguata protezione, posture sbagliate che nel medio periodo possono avere pesanti ripercussioni sull'apparato muscolo scheletrico;

sono indispensabili, pertanto, attività mirate a delineare una nuova educazione al lavoro capace di far crescere la cultura della sicurezza nell'ambito del patrimonio dei valori condivisi da tutti, lavoratori e datori di lavoro, il rispetto della legge e le ispezioni nei cantieri;

occorrono attività tese a sviluppare tra operatori e lavoratori edili condizioni di sempre maggiore consapevolezza riguardo i rischi infortunistici e, quindi, mettere in pratica nelle procedure di lavoro e nei comportamenti operativi tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione contro ogni possibile rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. È necessario a tal fine radicare nella coscienza dei datori di lavoro la cultura del «rispetto della legge» e delle misure di sicurezza e protezione che la stessa impone, al fine di evitare di mettere in situazioni di rischio e pericolo i propri dipendenti e collaboratori. È fondamentale altresì vigilare sui cantieri aperti ed intervenire tempestivamente qualora vi siano delle irregolarità,

impegna il Governo:

ad aumentare i controlli e a sviluppare maggiormente la cultura della sicurezza nel settore dell'edilizia, uno dei settori più colpiti da infortuni e morti bianche;

a valutare l'opportunità di attuare una nuova metodologia formativa tesa a sviluppare tra operatori e lavoratori edili condizioni di sempre maggiore consapevolezza riguardo i rischi infortunistici e, quindi, a mettere in pratica nelle procedure di lavoro e nei comportamenti operativi tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione contro ogni possibile rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 9/60-A/2.Di Stanislao, Piffari, Cimadoro, Borghesi, Paladini, Aniello Formisano. (Accettato)

La Camera, premesso che:

il provvedimento in esame mira a definire i principi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia denominate «attività professionali in edilizia», prevedendo, nell'ambito delle disposizioni stabilite, importanti e significativi interventi volti a delineare un sistema di selezione per l'accesso alla professione di costruttore edile, escludendo coloro che effettuano mera attività di promozione immobiliare;

l'articolo 8 in particolare, definisce i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico indicato dall'articolo 4 del medesimo provvedimento, delegando alle regioni il compito per la regolamentazione dei corsi e delle prove d'esame riguardanti una serie di materie;

occorre tuttavia considerare nell'ambito dei programmi di studio l'opportunità di inserire gli aspetti previdenziali, in grado di integrare quanto disposto dal medesimo articolo 8,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere, nell'ambito delle disposizioni indicate dall'articolo 8 del provvedimento ed esposte in premessa, le forme previdenziali, con riferimento ai programmi di studio e di approfondimento per lo svolgimento dei corsi di abilitazione professionale di responsabile tecnico. 9/60-A/3.Garagnani. (Accettato)

La Camera, premesso che:

l'obbiettivo peculiare delle disposizioni in esame è quello di definire una nuova coscienza imprenditoriale nel settore edilizio, basata sulla trasparenza, sulla competenza e sulla ottimizzazione delle risorse;

il provvedimento dispone l'obbligatorietà di una adeguata competenza nonché formazione in capo ai profili che intendono avviare un'attività imprenditoriale nel settore edilizio;

la tutela della sicurezza anche sul versante dell'edilizia, in una prospettiva di manutenzione programmata e preventiva, si configura come uno degli aspetti peculiari di un reale sviluppo sostenibile sul versante abitativo,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative volte alla promozione - sul versante della formazione degli operatori nonché dei lavoratori del settore - dell'approfondimento delle conoscenze e delle soluzioni tecniche più moderne ed efficienti in materia di resistenza delle strutture edilizie in caso di fenomeno sismico, segnatamente in quelle aree più esposte al rischio sismico. 9/60-A/4.Toto, Di Biagio. (Accettato)

La Camera, premesso che:

ai sensi dell'articolo 8 del provvedimento al nostro esame, con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza Stato - regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico;

successivamente, le regioni provvedono alla regolamentazione dei corsi e delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

i corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento, dovranno riguardare tra le materie, anche la normativa contrattuale di settore per i lavoratori,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative per arrivare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano alla sottoscrizione di una Convenzione quadro, d'intesa con le organizzazioni datoriali e sindacali del settore, al fine di dare effettiva priorità all'espletamento dei percorsi formativi per l'abilitazione professionale del responsabile tecnico, includendo tra le materie di studio anche elementi di base della legislazione del lavoro. 9/60-A/5.Zazzera, Aniello Formisano, Paladini. (Accolto come raccomandazione)

La Camera, premesso che:

le norme definite dal provvedimento al nostro esame, che disciplina l'attività di costruttore edile e le attività di completamento e finitura edilizia, ponendo il tema della riqualificazione professionale nel settore dell'edilizia deve costituire un primo passo verso la qualificazione

dell'insieme delle figure professionali delle imprese del settore se non vuole risolversi solo in un aggravio degli adempimenti burocratici;

la nuova disciplina deve consentire di investire nella qualificazione delle imprese, in un'ottica di contrasto del lavoro nero e di tutela di una concorrenza basata sulla qualità delle prestazioni piuttosto che sul costo del lavoro o sul meccanismo del massimo ribasso nelle gare di appalto;

le caratteristiche fondamentali del settore delle costruzioni sono costituite dalla frantumazione, dalla polverizzazione dei luoghi di lavoro e dalla stagionalità dell'impiego che si combina con periodi di non lavoro, a volte coperti dagli strumenti di sostegno al reddito;

le relazioni industriali e contrattuali ed il relativo sistema degli enti bilaterali, da queste ultime generato, ha dovuto confrontarsi con queste peculiarità del «lavoro» edile ed è per questo che nel sistema delle tutele gestite pariteticamente è contenuto un principio di grande modernità:

a tutela del lavoro non si realizza solo sul singolo posto di lavoro, ma nell'ambito del mercato del lavoro (settore e territorio);

al fine di aumentare l'occupabilità del lavoratore edile e la sua adattabilità alle opportunità di lavoro, il sistema contrattuale ha implementato con gli enti bilaterali, tutele che garantiscono il sostegno al lavoratore nel passaggio dal lavoro al non lavoro e da non lavoro al nuovo lavoro;

in questo senso, le politiche di governo del mercato del lavoro nel settore devono essere concepite come il susseguirsi di occasioni ricorrenti di qualificazione, aggiornamento e di opportunità programmate permanentemente lungo l'intero arco della vita lavorativa, finalizzando a tali percorsi le politiche di sostegno al reddito;

l'asse lungo il quale orientare il complesso delle azioni è rappresentato dall'investimento sul capitale umano, quindi, dal ruolo della formazione professionale intesa quale fattore sul capitale umano, quindi, dal ruolo della formazione professionale intesa quale fattore permanente di qualificazione del processo produttivo, condizione per la crescita professionale dei lavoratori addetti e per una competizione alta tra le imprese;

in questa ottica, il sistema formativo paritetico di settore (formazione d'ingresso, formazione continua, certificazione e collegamento con i percorsi professionali contrattualmente definiti) diventando parte integrante del ciclo dei servizi all'impiego, deve avere, quali interlocutori i soggetti titolari delle politiche attive del lavoro, sia nazionali che provinciali e regionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire, nell'ambito di una politica rivolta a riqualificare il settore delle costruzioni, politiche attive del lavoro che sappiano coniugare la formazione continua con forme adeguate di sostegno al reddito al fine di creare un circuito virtuoso tra lavoro, ammortizzatori sociali e percorsi professionali. 9/60-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta). Piffari, Aniello Formisano. (Accolto come raccomandazione)

La Camera, premesso che:

ai sensi dell'articolo 9 del provvedimento al nostro esame, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia deve essere dimostrato il possesso, o la disponibilità attraverso locazione finanziaria o noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile per un valore minimo di 15,000 euro per la subsezione definita dalla lettera *a*) dell'articolo 2;

all'articolo 2 che definisce le attività ed i requisiti del costruttore si distinguono due categorie di attività edili prevedendo due subsezioni. Infatti, si prevedono:

- a) interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, di edifici e loro pertinenze e di altri organismi e manufatti edilizi, ed opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, ivi comprese le opere di preparazione del cantiere edile e gli interventi di installazione di opere prefabbricate;
- b) lavori di completamento di edifici, di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonché lavori di finitura come descritti nelle categorie specialistiche OS6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS7 e OS8, previste dal regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- è necessario che i criteri e le metodologie per il calcolo del valore dell'attrezzatura di cui all'articolo 9 siano omogenei su tutto il territorio nazionale onde evitare differenze e discriminazioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di emanare un regolamento valido su scala nazionale per definire le modalità per il calcolo del valore della citata attrezzatura e per il suo periodico aggiornamento. 9/60-A/7.Favia. (Accolto come raccomandazione)

La Camera, premesso che:

secondo il Cresme, la quota di mercato abusivo rappresenta il 60 per cento del valore della produzione di tutto il settore delle costruzioni. Il 60 per cento del mercato totale è affidato agli abusivi. Il valore totale della produzione è pari a circa 200 miliardi di euro all'anno, 2 milioni di addetti pari all'8 per cento degli occupati di tutti i settori economici e pari al 28 per cento degli occupati nell'industria. Un settore quello delle costruzioni di vitale importanza per un Paese come il nostro. Ampio, frammentato e di difficile governabilità;

l'articolo 10 del provvedimento al nostro esame attribuisce alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i seguenti compiti:

- a) verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione al registro dell'edilizia agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9;
- b) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge;
- c) coordinamento e funzionamento del sistema del registro dell'edilizia;
- d) comunicazione alla Cassa edile territorialmente competente dell'avvenuta iscrizione;

l'articolo 6 riguarda in particolare i requisiti morali del responsabile tecnico. Il responsabile tecnico non può esercitare l'attività qualora abbia riportato una condanna accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuta irrevocabile oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o l'applicazione di una delle altre cause di estinzione della pena:

- a) per i reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che abbiano comportato una condanna definitiva ad una pena detentiva superiore a due anni;
- b) per i reati di cui agli articoli 256, 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) per i reati previsti dagli articoli 175 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) per i reati previsti dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

le Camere di commercio saranno dunque chiamate a sostenere una gravosa attività di controllo e di monitoraggio che richiederà un notevole impegno di risorse e di personale per non ridursi ad essere solo virtuale;

per alcune di queste verifiche come quelle concernenti, ad esempio, la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, si deve riuscire a creare una sinergia tra gli ispettorati del lavoro, le ASL ed i tribunali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere tra le amministrazioni citate, anche tramite l'azione dei prefetti, la firma di Protocolli d'intesa per la più stretta cooperazione tra le medesime, anche con l'utilizzo e la messa in comune di banche dati al fine di rendere effettivo il controllo periodico sulla sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. 9/60-A/8.Palomba. (Accolto come raccomandazione)

La Camera, premesso che:

il comparto delle costruzioni è un settore in crisi; secondo una recente indagine dell'ANCI nel 2009 si è assistito ad una riduzione della produzione del comparto pari al 6,8 per cento e, in particolare, meno 9,2 per cento per la nuova edilizia abitativa, meno 7,3 per cento per le opere pubbliche, meno 7 per cento per le costruzioni non residenziali private e meno 4 per cento per gli interventi di manutenzione delle abitazioni;

tutto ciò, considerando anche l'indotto, ha prodotto una diminuzione di ben 200 mila addetti. Questi sono i dati del 2009, ma negli anni 2010 e 2011 il *trend* non è certo migliorato;

la legge obiettivo è sostanzialmente ferma, in particolar modo al Mezzogiorno. Assistiamo a delibere CIPE che si susseguono sostanzialmente riprogrammando sempre gli stessi soldi. I finanziamenti però non si erogano, gli investimenti non avvengono, i cantieri non aprono, le opere non si realizzano;

il forte irrigidimento delle condizioni del Patto di stabilità interno determinato dalla vigorosa riduzione dei trasferimenti agli enti locali (regioni, province, comuni...) disposta con la Manovra d'estate 2010 (decreto-legge n. 78 del 2010), che si somma a quello già disposto con la Manovra d'estate 2008 (decreto-legge n. 112 del 2008), ha avuto effetti molto gravi su pagamenti ed investimenti in opere pubbliche dei comuni a partire dal 2011;

secondo l'ANCI, l'attività di investimento dei comuni soggetti a Patto di stabilità interno verrà ridimensionata nella seguente misura:

2011: riduzione di circa 3,3 miliardi di euro rispetto al 2010;

dal 2012: riduzione di circa 4,3 miliardi di euro rispetto al 2010;

i tagli dei trasferimenti e l'irrigidimento del Patto di stabilità interno si traducono infatti in una forte riduzione della spesa per investimenti dei comuni soggetti a Patto di stabilità interno che il centro studi dell'ANCI (IFEL) stima nella misura del 30 per cento;

la gravità della situazione ha indotto le organizzazioni datoriali ed i sindacati del settore ad indire lo scorso autunno, gli stati generali dell'edilizia, nella convinzione che nessuna ripresa economica è possibile, se non si investe nelle costruzioni, in funzione anticiclica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prendere tutte le iniziative volte a rilanciare gli investimenti pubblici nel settore delle costruzioni ed in particolare di prevedere il non inserimento di alcune spese di investimento degli enti locali nel computo delle spese ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno. 9/60-A/9.Cambursano. (Accettato)

La Camera, premesso che:

il contrasto al caporalato rappresenta uno dei «capitoli» principali del tema più generale della lotta ad ogni forma di illegalità nel lavoro, nel mercato, nel territorio nel comparto delle costruzioni. Un tema, questo, che diviene prioritario proprio in un settore che, a causa degli effetti devastanti della crisi economica, sta rischiando di subire una mutazione genetica che potrebbe modificarne irrimediabilmente i connotati;

la crisi, infatti, sta acuendo alcune endemiche distorsioni del settore - irregolarità, presenza di economie criminali nella gestione del sistema degli appalti e crescita di imprese sospette, lavoro nero e caporalato - ed il rischio concreto è che queste distorsioni diventino «carattere dominante» nel Dna del tessuto economico del settore. In buona sintesi, le imprese sane rischiano di perdere la competizione e sparire mentre le imprese illegali si arricchiscono e si moltiplicano, fagocitando e spazzando via la concorrenza;

per questo, le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno messo in campo una serie di iniziative che pongono con forza la centralità della lotta alla illegalità e alle economie criminali su tutto il territorio nazionale, denunciando il pericoloso processo che sta inquinando la struttura produttiva ed il sistema delle imprese in edilizia e mettendo in atto una serie di azioni che, con il coinvolgimento degli altri attori sociali e delle istituzioni locali, possano invertire la tendenza;

in molte regioni sono stati sottoscritti dei «protocolli» per la legalità che sono stati attivati tra le parti sociali e le istituzioni locali;

il Protocollo per la legalità ha l'obiettivo di preservare l'economia legale del territorio e difendere il settore degli appalti pubblici da infiltrazioni mafiose; al contempo, di continuare con forza un'opera di prevenzione e controllo in materia di sicurezza per i lavoratori nei cantieri. Uno strumento innovativo, che sancisce la nascita di un tavolo permanente di confronto tra le parti sociali;

ad esempio, il Protocollo firmato a La Spezia il 2 dicembre 2010 ha messo insieme gli attori, le stazioni appaltanti, e raccolto gli indirizzi del Ministero degli interni per contrastare le infiltrazioni nelle grandi opere pubbliche, integrando nuove normative e buone prassi. Il documento riguarda l'insieme degli appalti con importi superiori ad 1 milione di euro ed è diviso in due parti, sicurezza e legalità;

nei bandi e nelle gare di appalto saranno infatti inserite regole stringenti da rispettare per gli appaltatori, con tanto di sanzioni e penali. Nell'articolo 9, ad esempio, sono fissate alcune norme tassative: le ditte esecutrici dovranno fornire un registro informatico con i dati dell'azienda, informazioni sui mezzi impiegati e sul personale. Dovranno inoltre nominare un responsabile di cantiere che dovrà relazionare ogni settimana alle autorità sugli automezzi e il personale che avrà accesso ed in transito al cantiere, e sui materiali utilizzati;

si tratta di un segnale importante di contrasto alle infiltrazioni mafiose, un territorio del Nord che non sottovaluta il fenomeno e si attrezza al meglio. Infatti, non ci sono territori esenti e tutti si devono impegnare al massimo nel combattere la criminalità organizzata,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative, anche attivando i prefetti, al fine di generalizzare su tutto il territorio nazionale la sottoscrizione di tali protocolli coinvolgendo gli enti territoriali, le strutture decentrate delle amministrazioni pubbliche competenti, le organizzazioni datoriali e sindacali. 9/60-A/10.Paladini. (Accolto come raccomandazione)

La Camera, premesso che:

le imprese del movimento terra e di preconfezionamento del calcestruzzo, che in gran parte hanno in disponibilità autocarri e/o autoarticolati di notevoli capacità di carico e portata, fino ad oggi possono esercitare tale attività liberamente senza alcun requisito professionale e di onorabilità;

questi settori del comparto delle costruzioni risultano quelli a più alta incidenza di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali;

molte di queste imprese, come confermato dalle recenti cronache giudiziarie, sono il grimaldello della penetrazione della 'ndrangheta negli appalti dell'edilizia, come sono state definite da alcune procure della Repubblica della Liguria e della Lombardia;

il provvedimento al nostro esame può rappresentare un'occasione per contribuire concretamente a ripristinare e tutelare la legalità e la sicurezza nei luoghi di lavoro in questo importante comparto dell'economia nazionale;

all'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, concernente la definizione delle attività e dei requisiti, è prevista una definizione mirata a distinguere due categorie di attività consistenti, rispettivamente, nelle attività strutturali (costruzione, ristrutturazione, interventi strutturali, opere di ingegneria e del genio civile) e nei lavori di completamento, finitura e manutenzione di opere edili e di manufatti edilizi;

tale articolo dà una definizione apparentemente semplificatoria delle varie attività presenti nel settore dell'edilizia e nella sua genericità non specifica se tra le attività a cui si applica il provvedimento rientrano il movimento terra ed il preconfezionamento del calcestruzzo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare in seguito all'approvazione definitiva di questo provvedimento un atto al fine di identificare correttamente tali attività, tenendo conto della classificazione ATECO-ISTAT ed includendovi le attività di movimento terra e di preconfezionamento del calcestruzzo anche al fine di arginare il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti dell'edilizia. 9/60-A/11.Evangelisti. (Accettato)

La Camera, premesso che:

il settore delle costruzioni rappresenta uno dei settori con il più alto numero di incidenti sul lavoro;

in una settimana dal 18 al 24 marzo 2011 sono state 9 le vittime degli infortuni sul lavoro in gran parte a seguito di cadute dall'alto, una settimana particolarmente tragica: il 18 marzo, un operaio romeno di 44 anni, è rimasto schiacciato nel crollo di un soffitto nella

provincia di Como. A distanza di una settimana, le indagini hanno accertato che l'operaio è stato assunto dopo la morte ed il titolare della ditta è stato denunciato;

il 20 marzo nel torinese un operaio di 47 anni è morto schiacciato da un albero;

il 21 marzo, un lavoratore di 35 anni è stato travolto da una betoniera in un cantiere dell'autostrada Asti-Cuneo;

il 22 marzo tre vittime: a Cesena il 32enne titolare di una piccola ditta edile è morto a seguito di una caduta di nove metri, e sempre per caduta dall'alto a Bari è morto un operaio di 66 anni, mentre a Fermo un operaio di 62 anni è rimasto schiacciato da un cumulo di terra;

ed ancora tre le vittime il 23 marzo, avvenute nella provincia di Novara, dove un operaio di 62 anni è caduto da un'impalcatura, a Torino, dove un operaio di 55 è morto, forse per un malore, a 60 metri d'altezza, all'interno della gru che stava manovrando, e a Ravenna, dove un operaio di 64 anni è morto dopo una settimana di agonia, a seguito delle ferite riportate in una caduta dall'alto;

la strada seguita finora per arginare il tragico fenomeno da parte del Governo è del tutto insufficiente se non sbagliata: le norme in materia di salute e sicurezza, i nuovi indirizzi dati ai servizi ispettivi, il tentativo di caricare di compiti impropri sulla certificazione gli organismi bilaterali e quello di alleggerire l'apparato ispettivo, per finire con la campagna di comunicazione (*spot* televisivi, inserzioni sui giornali, affissioni) avviata dal Ministero del lavoro con lo *slogan* «Sicurezza sul lavoro: la pretende chi si vuole bene» come se la responsabilità maggiore ricadesse sugli stessi lavoratori e non su chi usufruisce del loro lavoro e ne organizza le condizioni nelle quali sono costretti a svolgerlo;

la campagna pubblicitaria del Governo non è frutto del caso, ma di un'impostazione sbagliata che il Governo, però, pratica con coerenza. Il messaggio lanciato negli *spot* del Governo ai lavoratori tende a scaricare l'onere e la responsabilità della sicurezza dallo Stato ai soggetti sociali e dalle imprese ai lavoratori;

per questo il sindacato degli edili della Cgil ha avviato una contro-campagna informativa attraverso un manifesto che sulla falsa riga di quello governativo, ripete lo *spot* aggiungendo un «...Magari» e «La realtà è tutta un'altra cosa: ...quando il tuo datore di lavoro non rispetta le leggi ed il Governo lo permette riducendo regole e controlli!»;

il settore edile ha bisogno di interventi per ripristinare la regolarità del lavoro e la legalità. Se non si parte da qui non si riuscirà neanche a combattere il fenomeno che ancora impropriamente viene definito «morti bianche»;

non solo il settore ha attraversato una grande crisi e il Governo non ha fatto investimenti adeguati ma non sono state adottate neanche misure che aiuterebbero molto l'edilizia e la sicurezza sul lavoro e che non costerebbero nulla, tra queste soprattutto, la riforma del sistema degli appalti al ribasso, pratica che va a tutto svantaggio delle imprese sane, che rischiano di non vincere più una gara,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di riformare il sistema degli appalti escludendo le gare al massimo ribasso che tra le altre conseguenze inducono le imprese a risparmiare sulle spese per la sicurezza. 9/60-A/12.Borghesi. (Non accolto dal Governo, votato e respinto)

La Camera, premesso che:

il settore delle costruzioni in Campania ha smarrito da tempo la sua funzione anticiclica, il suo essere volano e motore della ripresa, che nella più grande regione del Mezzogiorno appare lenta, inefficace, con scarsissimi recuperi d'investimenti per rilanciare lo sviluppo e la crescita, come riportato dall'aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia;

nel 2010 il settore edile, nella sua filiera delle costruzioni, non ha mostrato alcun segnale di risveglio. I dati registrati dalle Casse edili delle cinque province della regione, danno l'esatta contezza di una crisi assai grave che, se non si attivano provvedimenti di contrasto e di controtendenza, rischia di diventare irreversibile con deleterie ricadute sociali, occupazionali, con risvolti sulla legalità;

nel solo biennio ottobre 2008/settembre 2010:

gli addetti al settore sono diminuiti del 18,94 per cento (in valore assoluto meno 16.321 lavoratori);

1701 imprese sono scomparse dal settore (-10,10 per cento) ed è verosimile che siano quelle aziende sostanzialmente sane che hanno affrontato correttamente la crisi, caratterizzata anche dai ritardi dei pagamenti e dalle difficoltà di accesso al credito e finite, non poche, nelle fauci dell'usura camorristica;

il monte salari meno 20,89 per cento, in valore assoluto 126.032.210 euro, il che significa meno assistenze ai lavoratori e quindi meno diritti contrattuali;

il salario medio annuo denunciato per addetto passa 7.030,28 a 6.877,78 euro su un monte ore lavorate e denunciate che scende da 70.234.942 a 52.717.090 ore con una variazione in negativo del 26,43 per cento, dal che si deduce che la crisi ha e fa guadagnare molto meno anche a chi ha la fortuna di mantenere il posto di lavoro;

nel 2009 le aziende dichiarate e attive nelle Camere di Commercio sono 59.879 mentre alle Casse edili sono 16.835 imprese denunciate, il che significa che il 71,88 per cento delle imprese opera in regime di evasione e d'irregolarità dagli obblighi contributivi, assicurativi ed erariali, anche ai fini della concessione del DURC per ben 129 mila lavoratori;

dal 2001 (report ISTAT) al 2009 (dati Casse edili) le dinamiche produttive, frutto di un sistema deregolativo, hanno accentuato la frammentazione dimensionale delle aziende, mantenendo una percentuale dell'82,40 per cento di aziende con meno di 5 dipendenti e dimezzando quelle da 20 a 49, da 50 a 99, oltre 100, con tutto quello che questo significa per gli investimenti in sicurezza e formazione;

infine il 2009 e il 2010 consegna un settore della cui platea lavorativa concentra nell'80,19 per cento figure professionali di primo e secondo livello, con appena il 14,97 per cento di specializzati, il che vuol dire che le aziende non investono in innovazione, formazione e qualificazione, si assiste ad un depauperamento professionale e si incentivano le esternalizzazioni in subappalto, noli, forniture e finto lavoro autonomo, e questo è un tema che riguarda anche il sistema d'impresa sempre meno qualificato e competitivo;

le ore di Cassa integrazione autorizzate sono state 4.423.000 con un forte incremento sul 2009;

tutto ciò non è ineluttabile, ci sono le condizioni di una ripresa, di una crescita che possa coniugarsi con la qualità, la regolarità e la legalità, attivando i controlli e l'azione dell'attività ispettiva, preventiva, investigativa e repressiva degli enti preposti;

per la regione Campania, la delibera CIPE del 2001, l'Accordo Stato-regione e la delibera CIPE sull'edilizia scolastica e il risanamento urbano e abitativo, si sono impegnati 13 miliardi e 387

milioni di euro, di questi 3 miliardi e 240 milioni sono già attribuiti e immediatamente cantierabili, per opere infrastrutturali e di manutenzione;

siamo appena al 26,88 per cento delle risorse disponibili e quindi ben lontani dal 40 per cento promesso dal Governo, ma è anche vero che se la regione si attivasse in tal senso si potrebbero creare poco più di 5 milioni di giornate lavorative con un saldo di poco meno di 20 mila addetti da impegnare in attività dai 5 ai 7 anni di lavoro,

impegna il Governo

a rendere disponibili per la regione Campania tutte le risorse promesse ed a consentire con gli opportuni provvedimenti il celere pagamento dei crediti alle imprese del settore da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo per le aree del Paese in maggiore difficoltà economica a partire dal Mezzogiorno. 9/60-A/13.Aniello Formisano, Barbato, Palagiano. (Accolto come raccomandazione)

La Camera,

preso atto che all'articolo 8 secondo comma della proposta di legge in discussione si attribuisce priorità - nella organizzazione dei corsi di formazione - «Agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori...» tenuto conto che nel settore vi sono decine di migliaia di piccole imprese legate al mondo artigiano che a livello nazionale e provinciale hanno propri validi e riconosciuti enti di formazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare «enti prioritari» per la citata formazione anche gli organismi organizzati e rappresentanti gli enti bilaterali e i centri di formazione costituiti dalle associazioni datoriali firmatarie dei contratti di categoria. 9/60-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta). Zacchera. (Accettato)

La Camera, premesso che:

la professione del geometra ha per oggetto la prestazione d'opera intellettuale, così disciplinata dal codice civile e dal regio decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni, e per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo istituito presso ogni collegio provinciale o circondariale;

nello svolgere la propria attività il geometra deve attenersi alla massima scrupolosità utilizzando conoscenze scientifiche appropriate per la preordinazione di elaborati e atti adeguati a conseguire il risultato oggetto dell'incarico;

durante l'espletamento della propria attività il geometra deve adottare una condotta legata alla piena osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, - così come espressamente previsto dal codice deontologico professionale - ed esercitare l'attività professionale adottando un comportamento che segua i principi di lealtà, correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei committenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di eliminare le restrizioni non giustificate alla prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edile da parte degli esercenti la professione di geometra, in maniera tale da assicurare la più ampia integrazione possibile nell'ordinamento nazionale delle disposizioni e dei principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, e garantendo così il rispetto degli orientamenti espressi

nella risoluzione del Parlamento europeo n. 2137 del 12 ottobre 2006, in materia di rimozione degli ostacoli alla concorrenza nel mercato dei servizi professionali. 9/60-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta). Gioacchino Alfano, Pini. (Accettato)

La Camera, premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame, prevede che al momento dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia, l'impresa edile deve dimostrare il possesso, o la disponibilità attraverso locazione finanziaria o noleggio, dell'attrezzatura necessaria per poter svolgere l'attività edile; riteniamo che sia altrettanto importante prevedere l'obbligatorietà di una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni verso terzi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che prima del rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di costruttore edile nel settore privato, il soggetto interessato debba stipulare una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni verso terzi. 9/60-A/16.Cimadoro, Piffari, Borghesi. (Accettato)